

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE

FUSIONE E INCORPORAZIONE

CESSIONE

TRASFORMAZIONE

SCISSIONE

CONFERIMENTO

LIQUIDAZIONE

Le operazioni straordinarie vengono realizzate al di fuori della gestione ordinaria delle società.

Per diverse ragioni, come la modifica della struttura o della forma giuridica dell'impresa, **il trasferimento** della titolarità dell'azienda o **del controllo dell'impresa**, ovvero **la liquidazione** dell'azienda per procedere alla chiusura.

Le operazioni straordinarie sono variegate. Alcune possono riguardare la generalità delle imprese (**cessione e conferimento d'azienda; liquidazione ordinaria o coatta**), altre solo le società (**trasformazioni, fusioni, scissioni, scambio di partecipazioni**). La maggior parte di queste operazioni è volontaria, mentre alcune (come il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa) sono obbligatorie. Altre tipologie includono le operazioni **'dirette'**, come per es. **la cessione d'azienda**, oppure **'mediate'** (nel senso che si realizzano attraverso **la cessione delle partecipazioni**).

Operazioni principali

Le operazioni principali sono **la trasformazione, la fusione, la scissione, il conferimento, la cessione e la liquidazione**. Per es., si realizza la trasformazione del modello organizzativo della società, attraverso la fusione, quando si concentrano in un'unica struttura societaria il patrimonio e le risorse allocate in altre società.

Invece, la scissione aziendale o di rami d'azienda può essere necessaria per alleggerire la struttura sociale esistente. Con la scissione, possono mutare i rapporti di forza tra i soci, ovvero restare invariati rispetto alle condizioni originarie (scissione non proporzionale/proporzionale), ma soggettivamente non muta la proprietà che rimane in capo agli stessi soci originari. Nel caso di conferimento, la società ha proceduto allo scorporo o al conferimento a

partecipare nella società beneficiaria, mentre i soci rimangono proprietari della società scorporante o conferente.

Motivazioni.

Diverse sono le ragioni che possono spingere gli amministratori dell'azienda a prendere la decisione di cambiare la forma societaria oppure di liberarsi di alcune attività o asset ritenuti non più rilevanti. Per es., le difficoltà imprenditoriali o di corporate governance possono condurre alla necessità di concentrare le risorse dell'impresa sulle attività più importanti da un punto di vista strategico. Generalmente, le operazioni straordinarie sono realizzate quando si rende necessario adattare la forma giuridica dell'impresa alle mutate condizioni di mercato o di ambiente socioeconomico o legislativo; in vista di cambiamenti dei rapporti di forza tra soci, oppure di strategia verso nuove alleanze; oppure qualora emerga la necessità di adeguamento tecnologico delle forme di organizzazione dell'attività produttiva.

In economia industriale vengono analizzate principalmente le fusioni (→ fusione; acquisizione).

LA FUSIONE E INCORPORAZIONE

La **fusione**, nel diritto commerciale italiano, indica un'operazione (disciplinata in Italia dagli articoli 2501 e seguenti del Codice civile italiano), mediante la quale società distinte vengono unite in un unico ente sociale, preesistente alla fusione o creato *ex novo*.

L'istituto, sconosciuto al codice del 1942, venne introdotto con il d.lgs. 16 gennaio 1991 n. 22, emanato in attuazione delle Direttive del Consiglio delle Comunità Europee n. 78/855 (cosiddetta Terza Direttiva del 9 ottobre 1978) e n. 82/891 (cosiddetta Sesta Direttiva del 17 dicembre 1982).

Tale fenomeno, avente carattere "concentrativo", non è sempre tale dal punto di vista economico giacché esso si può verificare anche in caso di società legate da un rapporto di controllo. In tal caso essa implica solo una riorganizzazione giuridico-formale dell'assetto strutturale del gruppo.

Ratio dell'istituto

Scopo della fusione è creare delle sinergie tra le imprese prima indipendenti, ad esempio migliorando la competitività sul mercato delle imprese coinvolte, grazie alle maggiori dimensioni raggiunte. Non mancano, d'altronde, casi in cui una fusione viene attuata per altri motivi (ad

esempio, aumentare il capitale sociale per meglio difendersi da una *scalata ostile*).

L'ordinamento stesso consente di partecipare ad una fusione alle società in liquidazione che non abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo (art. 2501 c.c., secondo comma) e ciò anche al solo scopo di ottimizzare i risultati della liquidazione stessa.

L'istituto della fusione è anche previsto dal diritto amministrativo italiano.

Tipologie

L'articolo 2501 c.c. prevede due diverse modalità operative:

- Fusione mediante costituzione di una società nuova, in cui due o più società distinte si estinguono per far spazio ad una nuova società (cd. **fusione in senso stretto o d'unione**);
- Fusione mediante incorporazione, in cui una società (**incorporante**) rimane in vita ed assorbe le altre (**incorporate**), che si estinguono (cd. **fusione per incorporazione**).

Procedimento

Il procedimento di fusione si articola in tre fasi:

1) Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere:

- un **progetto di fusione**, dal quale devono in ogni caso risultare il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione, l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, il *rapporto di cambio* delle azioni o quote e le altre informazioni indicate nell'art. 2501-ter.
- devono redigere la **situazione patrimoniale** delle società stesse, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio.
- devono redigere una **relazione** la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

Uno o più esperti (nominati dal presidente del tribunale tra i revisori) per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

2) La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto.

Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto con deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria.

La deliberazione di fusione deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese. Da questo momento decorrerà il termine per l'opposizione dei creditori.

3) Coloro che hanno la rappresentanza delle società partecipanti alla fusione stipulano l'**atto di fusione**. Tale atto deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante (art. 2504).

Effetti della fusione

Dal momento dell'iscrizione nel registro dell'atto di fusione si producono gli effetti della fusione: la nascita di una nuova società oppure l'incorporazione di una società in un'altra.

Inoltre la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

È concessa la possibilità di retrodatare gli effetti contabili dell'operazione ad una data antecedente rispetto a quella in cui si manifestano gli effetti (effetti giuridici o reali) di cui sopra.

Opposizione dei creditori

La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese previste dall'art. 2502-bis. Entro tale termine i creditori possono proporre opposizione alla fusione. Il tribunale può decidere che la fusione abbia luogo nonostante l'opposizione dei creditori qualora ritenga infondate le ragioni alla base dell'opposizione di questi ultimi. L'art. 2503 prevede una serie di casi eccezionali, in cui la fusione può essere attuata anche prima del decorso dei 60 giorni.

Subito dopo la conclusione della fase n. 2), con l'approvazione delle deliberazioni di fusione, gli amministratori non possono procedere subito alla

stipula dell'atto di fusione. Infatti solo dopo 60 giorni, o dopo che è stata respinta l'opposizione del creditore, si può procedere con la fase n. 3), ossia con la stipulazione e l'iscrizione nel registro dell'atto di fusione ad opera degli amministratori.

Invalidità della fusione

Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.

Le fusioni semplificate

Sono previste semplificazioni nel caso in cui una società deve incorporarne un'altra di cui possiede (anche indirettamente) tutte le quote (o le azioni art.2505). In questo caso, la fusione avviene in genere senza emissione di nuove quote (o azioni). La società può quindi omettere nel progetto di fusione le informazioni circa il rapporto di cambio, le modalità di assegnazione delle nuove partecipazioni e la data a partire dalla quale tali azioni partecipano agli utili.

Non è necessaria, inoltre, la redazione delle relazioni degli amministratori o degli esperti e vi è una traslazione di competenza dall'assemblea all'organo amministrativo. La riforma del 2003 ha introdotto nuove regole anche nel caso in cui la società incorporante possieda almeno il 90% del capitale della società da incorporare (art.2505-bis). In tal caso è consentito omettere la relazione degli esperti sempre che venga concesso agli altri soci (esterni alla maggioranza di controllo) della società incorporata il diritto di far acquistare le proprie azioni della società incorporata per un corrispettivo determinato in base ai criteri previsti per il recesso.

Altri esempi di fusione semplificate sono la fusione di società con liquidazione che ha iniziato la distribuzione dell'attivo e vi sono anche casi di riduzione di termini previsti per la fusione.

LA CESSIONE

Gli artt. 2556 e ss., cod.civ. **disciplinano il trasferimento della proprietà dell'azienda per atto tra vivi, ciò che può avvenire a vario titolo: l'azienda può essere oggetto di vendita (c.d. cessione), di donazione, di permuta.** Cosa riferire dell'ipotesi in cui l'azienda sia oggetto di

trasferimento *mortis causa*? Per quanto attiene alla successione a titolo ereditario si avrà il subingresso dell'erede nella stessa situazione giuridica del *de cuius*. Più complessa è la situazione del legatario d'azienda, oggetto di specifica disamina.

Strettamente connessi alle norme citate in premessa sono l'art. 2565 cod. civ. sul trasferimento della ditta, l'art. 2573 cod. civ. sul trasferimento del marchio e l'art.365 cod. civ. sull'inventario di azienda, nonché, l'art. 2112 cod. civ. che regola la successione nei rapporti di lavoro in ipotesi di trasferimento d'azienda.

Oggetto della cessione è l'azienda, cioè il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Dunque soltanto i beni organizzati, non i rapporti, costituiscono elementi essenziali dell'azienda. Esclusivamente al concetto che si riferisce ad un complesso di beni tra loro coordinati in modo da costituire uno strumento idoneo all'esercizio dell'impresa deve aversi riguardo al fine di stabilire se oggetto della cessione sia l'azienda, ovvero i beni singoli (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 14755/99).

Non sembra tuttavia necessario, al fine di ritenere l'azienda quale oggetto di cessione, che vengano ricompresi tutti i beni aziendali, essendo sufficiente che il complesso trasferito costituisca un'azienda nel senso sopra precisato, ben potendo l'alienante trattenere alcuni dei beni o destinarli altrimenti, purchè, essi non siano essenziali o aventi carattere di stretta accessorietà. (Cass. Civ. Sez. III, 3627/96 , Tribunale di Vicenza, 05 febbraio 1988).

Secondo la dottrina prevalente infatti, vi è trasferimento d'azienda, con applicazione della relativa disciplina, anche quando l'imprenditore ceda solo una parte di essa (cessione di ramo d'azienda), purchè tale parte possa considerarsi azienda nel senso sopra specificato.

Nè, secondo un'opinione, appare necessario che il complesso dei beni sia qualificato da un particolare avviamento (Cass. Civ. Sez. I, 4319/98). Può anche essere sufficiente la cessione di una singola unità produttiva, purchè connotata da una propria unitarietà organizzativa e funzionale (Cass. Civ., Sez. Lavoro, 26196/05). Ciò che conta è, in definitiva, **la considerazione all'aspetto causale del negozio**, qualificabile in chiave di cessione d'azienda ogniqualvolta la finalità concretamente perseguita dai contraenti sia quella di determinare il trasferimento di un complesso di beni atti complessivamente ad esercitare l'attività di impresa (Cass. Civ. Sez.V, 13580/07).

Deve dunque essere distinto il trasferimento dell'azienda da quello dei singoli beni che la compongono. Tale differenziazione risulta assai importante relativamente alla diversa disciplina normativa si pensi al subingresso nei contratti di lavoro ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., alla responsabilità per i debiti

pregressi risultanti dai libri contabili ex art.2560 cod. civ. , norme che, come è ovvio, si applicano soltanto quando oggetto della cessione sia l'azienda (sia pure, per quanto attiene agli specifici fini di cui all'art.2112 cod. civ., nella assai ampia accezione di cui agli ultimi commi della norma citata, come novellata dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n.276) e non i singoli cespiti in sè considerati. Notevoli sono anche le implicazioni tributarie, stante la divergente disciplina tra cessione dei singoli beni, assoggettata ad IVA e non ad imposta di registro (Cass. Civ., Sez.V, 23584/12).

E' dunque comprensibile che le parti possano essere tentate di configurare l'atto di trasferimento come avente oggetto i singoli beni e non l'azienda nel suo complesso. La giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 4010/98) ha conseguentemente accolto un principio oggettivo, in base al quale ciò che conta è il risultato effettivamente perseguito dalle parti e non l'apparenza determinata dal singolo atto o l'intenzione soggettiva dei contraenti.

Inversamente, quando vengano trasferiti ad altra impresa lavoratori addetti ad una struttura aziendale non connotata da autonomia organizzativa, ha luogo semplice cessione dei contratti di lavoro e non cessione di ramo d'azienda. Ne discende l'indispensabilità di acquisire il consenso dei contraenti ceduti (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 20012/05). Non poche difficoltà pone altresì la distinzione tra cessione di ramo d'azienda ed appalto di servizi (figure entrambe qualificabili in chiave di outsourcing) consentito ai sensi della (attualmente abrogata) Legge 1369/60 e successive modificazioni (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 21287/06).

Tornando alla cessione dell'intera azienda, quando non sussistano manifestazioni di volontà delle parti in senso opposto, nel silenzio del contratto, **si trasferiscono tutti i beni che debbono essere considerati elementi aziendali**, appartenendo essi all'organizzazione finalizzata all'esercizio dell'impresa. Di norma, tuttavia, le parti contraenti redigono quasi sempre inventari dettagliati dei beni oggetto della cessione, siano essi strumenti, macchinari, arredi o merci. A tali inventari, sovente, viene fatto riferimento nel contratto, talchè, sono da ritenersi esclusi dall'alienazione i beni in esso non indicati.

Occorre poi ricordare che per taluni elementi è necessaria una espressa clausola ai fini del trasferimento. Così è per la ditta, la quale, a norma dell'art. 2565 cod. civ. non può essere trasferita separatamente dall'azienda ma, nel trasferimento per atto tra vivi, non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante.

Non potrebbe invece essere assimilato alla cessione d'azienda **l'accordo finalizzato al trasferimento di uno studio professionale**. Per chi sostiene l'ammissibilità della negoziazione (Cass. Civ., Sez. II, 2860/10 l'impegno del

cedente sarebbe quello di attivarsi competently e diligentemente in ordine ad ottenere che la clientela rinnovi il rapporto (*ex se* incredibile) d'opera professionale con il cessionario.

Per quanto riguarda la formulazione della **clausola attinente il prezzo di alienazione** dell'azienda, le parti possono adottare una indicazione globale, oppure, più spesso e più opportunamente, un'indicazione analitica che si riferisca specificamente ai vari elementi oggetto della cessione, ovvero con riguardo a gruppi omogenei di essi (ad es., mobili, materie prime, merci, attrezzature, locali). Per gli immobili può essere rilevante l'indicazione di un valore specifico, anche ai fini della determinazione separata delle imposte ipotecarie e catastali (Cass. Civ., Sez. V, 15955/2014).

Un prezzo a sè stante può essere indicato anche per l'avviamento, anche se non è da escludere che di esso si tenga conto nella valutazione globale, ovvero in quella analitica dei singoli elementi. E' appena il caso di osservare la delicatezza della assegnazione di un valore specifico all'avviamento bene immateriale che talvolta potrebbe dar luogo addirittura ad una negatività (si parla anche di badwill, in contrapposizione al termine goodwill). Si pensi all'azienda che accumula con continuità perdite consistenti. Le problematiche tributarie al riguardo sono cospicue e si riferiscono sia alla imposizione indiretta, legata cioè alla stipulazione dell'atto di cessione ed all'applicazione del tributo di registro, sia all'imposizione diretta, vale a dire alla tassazione delle plusvalenze realizzate in esito alla alienazione onerosa. I due aspetti, ancorchè ancorati a differenti presupposti e funzionanti in base a regole assai diverse, possono rinvenire un momento di sintesi nelle risultanze dell'accertamento svolto dall'amministrazione finanziaria (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 5078/11 e, in modo ancor più rilevante, Cass. Civ., Sez. VI-T, 25290/2014).

Come valorizzare l'avviamento?. Al riguardo varie teorie fanno riferimento a complessi calcoli, per lo più prevalendo l'idea secondo la quale occorrerebbe tener conto dell'attitudine a produrre utili cristallizzata in un periodo temporalmente prossimo alla cessione. Spesso l'arco temporale viene determinato in un triennio. Va rilevato al riguardo come sia stato deciso nel senso che si debba tener conto del coefficiente di redditività ritenuto congruo dal giudice di merito in relazione alla media dei ricavi (e non degli utili operativi) accertati ovvero dichiarati (Cass. Civ., Sez. V, 7324/2014).

LA TRASFORMAZIONE

Il codice disciplina due casi di trasformazione quello **omogenea** e quella **eterogenea** quest'ultima a sua volta vede due tipologie quella “**da**” società di capitali e quella “**in**” società di capitali:

Trasformazione omogenea:

La decisione di trasformazione viene disciplinata dal codice e varia in base al fatto che si abbia trasformazione da società di persone a società di capitali deliberata con il consenso della maggioranza dei soci secondo la propria partecipazione agli utili lasciando libertà di recesso a chi non vi abbia partecipato.

I soci illimitatamente responsabili si considerano liberati quando i creditori sociali hanno acconsentito alla trasformazione e si presume che il consenso sia stato dato quando ai creditori è stata comunicata per raccomandata la delibera di trasformazione ed essi, entro 60 giorni da ricevimento della raccomandata, non hanno negato la loro adesione tramite scritto.

La trasformazione da società di capitali a società di persone, deliberata dall'assemblea straordinaria, richiede il consenso dei soci che assumeranno la responsabilità illimitata. Chi non ha concorso alla decisione gode del diritto di recesso. Gli amministratori devono presentare una relazione, da depositare 30 giorni prima dell'assemblea presso la sede della società, motivando l'operazione ed evidenziando i relativi effetti.

Per i soci che diventano illimitatamente responsabili è stabilito che lo diventeranno anche per le obbligazioni anteriori alla trasformazione.

La trasformazione da società cooperative (diverse da quelle a mutualità prevalente) a società di persone o capitali (società lucrative) o in consorzio è vietata per le società cooperative a mutualità prevalente non lo è invece per tutte le altre. Per questa trasformazione è richiesto il voto favorevole di almeno la metà dei soci elevato a 2/3 se i soci sono meno di 50. Se i soci sono più di 10.000 la trasformazione può avvenire con voto favorevole dei 2/3 dei votanti ma in assemblea deve essere presente almeno il 20% dei soci. Con l'attuazione di questo tipo di trasformazione, il valore effettivo del patrimonio esistente alla data della trasformazione, dal quale devono essere tolti sia l'importo del capitale versato e rivalutato al momento dell'operazione sia i dividendi non ancora distribuiti, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Trasformazione eterogenea:

Si prevedono 2 tipi di trasformazione eterogenea.

1. da società di capitali:

Una società di capitali può trasformarsi in consorzio, società consortile o cooperativa, associazioni non riconosciute e fondazioni. Per effettuare la trasformazione è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto e il consenso dei soci che assumono la responsabilità illimitata.

2. in società di capitali:

I consorzi, le società consortili, comunioni di aziende, associazioni riconosciute e fondazioni possono trasformarsi in società di capitali. La trasformazione deve essere approvata:

- a) nei consorzi dalla maggioranza assoluta dei consorziati
- b) nelle comunioni di aziende da tutti i partecipanti alla comunione
- c) nelle società consortili e nelle associazioni con le maggioranze richieste per lo scioglimento anticipato
- d) nelle fondazioni dall'autorità governativa, su proposta dell'organo competente

Effetti della Trasformazione

La trasformazione omogenea ha effetto dall'ultimo adempimento pubblicitario richiesto, cioè, dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di trasformazione.

La trasformazione eterogenea ha effetto solo dopo 60 giorni dall'ultimo adempimento pubblicitario richiesto.

Opposizione dei creditori

Nella trasformazione eterogenea i creditori possono proporre opposizione alla trasformazione durante il periodo di 60 giorni dall'iscrizione nel registro imprese dell'atto di trasformazione. Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, può disporre che l'operazione venga comunque effettuata nonostante l'opposizione (art.2445).

Invalidità della Trasformazione

È stato anche introdotto il principio contenuto nell'art. 2500 bis c.c. in forza del quale, eseguita la pubblicità richiesta, la invalidità dell'atto di trasformazione

non può essere pronunciata, con la conseguenza che come eventuale rimedio rimane il risarcimento dei soci o dei terzi danneggiati.

LA SCISSIONE

Al fine di individuare le modalità in cui si esplica il processo di "disaggregazione" della struttura societaria che sostanzia la scissione è necessario preliminarmente distinguere a seconda che si parli di scissione totale o parziale e, in entrambi i casi, a seconda che vengano in considerazione società beneficiarie preesistenti o di nuova costituzione.

Per scissione parziale si intende il trasferimento di parte del patrimonio della società che si scinde ad una o più società preesistenti, ovvero ad una o più società di nuova costituzione. La società che si scinde continuerà quindi ad esistere, sia pure dotata di un patrimonio di minore consistenza; il suo capitale sarà ridotto in misura proporzionale alla quota trasferita.

Per scissione totale si intende il trasferimento di tutto il patrimonio della società che si scinde ad una o più società preesistenti, ovvero ad una o più società di nuova costituzione.

A propria volta entrambe le suddette forme di scissione possono configurarsi come:

- scissione mediante costituzione di nuove società. In questo caso le società beneficiarie vengono a costituirsi per effetto diretto dell'operazione. La società scissa delibera l'operazione di scissione e, con l'atto di scissione, costituisce le nuove società;
- scissione mediante incorporazione. In questa seconda ipotesi le società beneficiarie preesistono all'operazione di scissione. La società scissa delibera l'operazione di scissione e le società beneficiarie deliberano l'aumento di capitale.

Vigendo la precedente disciplina, la generica indicazione dettata dal legislatore in tema di scissione (peraltro non integrata da ulteriori disposizioni contenute in altre fonti di legge) aveva portato gli interpreti a formulare una serie di ipotesi al fine di individuare le varie modalità con le quali poter attuare una scissione.

Secondo le massime elaborate dal Consiglio Notarile di Milano, infatti, il legislatore si sarebbe limitato a disciplinare le ipotesi più frequenti di scissione,

senza voler limitare la casistica alle ipotesi da esso previste, ciò in quanto ".. non può non riconoscersi che la nozione di scissione è più ampia di quella che si desumerebbe da una lettura meramente letterale della norma ".

Nel rispetto della funzione economico-sociale dell'istituto, si riteneva dunque possibile attuare la scissione anche secondo le seguenti modalità:

- mediante assegnazione delle azioni o quote della o delle società beneficiarie solo ad alcuni soci della scissa e conseguente aumento della percentuale della partecipazione degli altri soci nella scissa;
- mediante trasferimento di tutto o parte del patrimonio della scissa a una o più società beneficiarie che non procedono alla emissione di nuove azioni o quote in quanto i soci della scissa e della o delle beneficiarie sono gli stessi con la medesima percentuale di partecipazione in tutte le società partecipanti alla scissione;
- la società beneficiaria o una delle beneficiarie partecipa al capitale della scissa, nel qual caso non si potranno attribuire a tali società azioni o quote della beneficiaria stessa.

A prescindere comunque dalle succitate modalità di attuazione individuate dalla dottrina, normalmente, sia in ipotesi di scissione totale, sia di scissione parziale, i soci della società che realizza l'operazione si vedranno assegnare azioni o quote delle società beneficiarie in misura proporzionale alle partecipazioni dai medesimi originariamente possedute nella società scissa.

E' tuttavia possibile prevedere, per consenso unanime, che ad alcuni soci non vengano distribuite azioni di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni della società scissa, aumentando così l'entità della loro partecipazione in quest'ultima società. Tale possibilità deve essere interpretata nel senso che, in ipotesi di scissione parziale mediante costituzione di una o più nuove società, per consenso unanime dei soci della società scissa, ad alcuni di questi vengano assegnate solamente azioni della società scissa, ad altri solo azioni delle società beneficiarie.

Infine, al fine di fornire maggior celerità all'intera operazione, la riforma del 2003 ha introdotto la possibilità di prevedere un conguaglio in denaro purché non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni o quote attribuite, conformemente a quanto previsto in tema di fusione.

Un ulteriore snellimento della procedura è stato introdotto dal legislatore del 2003 il quale, forse prendendo atto del fatto che con la scissione (si tratta evidentemente di quella totale) la società si svuota del patrimonio a favore delle beneficiarie, ha previsto la possibilità che la scissa, a seguito dell'assegnazione

del proprio patrimonio, possa cessare la propria attività con conseguente cancellazione dal registro delle imprese, senza farsi luogo a liquidazione.

IL CONFERIMENTO

Per conferimento si intende l'operazione mediante la quale un soggetto individuale o collettivo (conferente) trasferisce la titolarità di beni o servizi ad una società (conferitaria), già esistente ovvero di nuova costituzione, la quale, a fronte di detto apporto patrimoniale, emette azioni o quote (a seconda che si tratti o meno di società per azioni), da assegnare al soggetto conferente quale "corrispettivo".

Il soggetto conferente diventerà, pertanto, socio della società conferitaria, con una quota di partecipazione proporzionale o comunque correlata al valore del conferimento effettuato.

Al contempo (con riferimento al caso di conferimento in società preesistente), l'assemblea dei soci (ovvero l'organo amministrativo, qualora a ciò appositamente delegato a norma degli artt. 2443 e 2481, comma 1, c.c.) delibera, con le maggioranze di legge e di statuto, di aumentare il capitale sociale e di riservarlo al soggetto conferente. Quando i beni e/o servizi conferiti siano organizzati in un complesso aziendale, si realizza un conferimento d'azienda, che è l'ipotesi di nostro specifico interesse.

Da quanto sopra accennato, emerge come sia caratteristica peculiare delle operazioni di conferimento, rispetto alla compravendita di beni o di diritti, la particolare forma rivestita dal compenso (in senso lato) ricevuto dal soggetto conferente, costituito dalla partecipazione nel capitale sociale della società conferitaria: si è, dunque, in presenza di un corrispettivo rappresentato non da denaro ovvero da beni mobili isolati, come avviene rispettivamente nella compravendita o, tipicamente, nella permuta, bensì da beni di secondo grado, con l'effetto di instaurare al contempo vincoli associativi e di partecipazione tra conferente e conferitaria.

Il conferimento, nella sua specifica variante di conferimento d'azienda, pur possedendo una sua tipicità come operazione straordinaria, deriva la propria regolamentazione civilistica da una pluralità di altri istituti. Tale operazione rientra, infatti, anzitutto nella disciplina generale dei conferimenti e specificamente dei conferimenti in natura (e per individuarla viene spesso indicata con il termine "conferimento" tout court), nonché nella disciplina della

cessione d'azienda o ramo aziendale, per quanto riguarda i suoi effetti e le sue possibili modalità di attuazione. Può intercorrere tra sole società, o interessare anche persone fisiche ed altri enti. Infine, può essere, o meno, regolamentata dalla normativa sugli aumenti di capitale e quindi sulle modifiche statutarie, a seconda che sia destinata ad una società preesistente piuttosto che di nuova costituzione.

L'ipotesi più ricorrente è quella del conferimento di azienda al servizio di un aumento di capitale; al contempo, il caso più comune è quello in cui entrambe le parti rivestano la forma di società di capitali (per azioni o a responsabilità limitata).

Va anche ricordato che, come le operazioni di fusione e scissione, il conferimento d'azienda può assumere, o meno, la natura di business combination. Il conferimento d'azienda, tra le diverse operazioni di gestione straordinaria, è quella che, da un lato, ha subito le più profonde innovazioni dalla riforma societaria del 2003 (cui si è aggiunta la recente introduzione nel codice civile degli artt. 2343-ter e quater); dall'altro, ha sempre presentato la massima flessibilità operativa (sotto il profilo sia civilistico che fiscale), e quindi – sola o combinata con altre operazioni – un diffuso utilizzo per fini di riorganizzazione aziendale.

Il conferimento d'azienda non trova regolamentazione unitaria nel codice civile (né, di regola, una specifica trattazione nella dottrina giuridica). È infatti disciplinato, anzitutto, dagli artt. 2342-2343-quater, c.c., per le società per azioni, e 2464-2466, c.c., per le società a responsabilità limitata, relativi alla costituzione della società.

Trovano poi applicazione, per l'aumento di capitale sociale, gli artt. 2438 e ss., c.c., per le società per azioni, e 2481 s., c.c., per le società a responsabilità limitata, nel cui ambito (artt. 2440, 2443 e 2481-bis, c.c.) vien fatto espresso rinvio alle norme sul conferimento in sede di costituzione. Sono infine applicabili, come accennato, gli artt. 2556 ss., c.c., in tema di trasferimento dell'azienda e altre norme (ad esempio, giuslavoristiche e antitrust) inerenti a tale operazioni, così come alcuni principi sui conferimenti nelle società in generale (in particolare gli artt. 2254 e 2255 c.c.), oltre a disposizioni particolari per gli enti di interesse pubblico (in primis, le società quotate) e le società di diritto speciale.

Ai sensi degli artt. 2342, comma 1 e 2464, comma 3, c.c., se l'atto costitutivo non stabilisce diversamente, il conferimento deve eseguirsi in denaro.

È tuttavia possibile che l'apporto patrimoniale sia costituito da beni in natura o da crediti in danaro, -ovvero, per le s.r.l., anche da prestazioni d'opera o di servizi, affiancati da equivalente garanzia (art. 2464, comma 6, c.c.)-, nel qual

caso il conferente deve, salvo particolari eccezioni, presentare una relazione giurata di stima, da redigersi in conformità agli artt. 2343 e 2465 c.c., a seconda che la conferitaria sia una società per azioni o una società a responsabilità limitata.

Secondo le regole generali, oggetto di conferimento possono essere tutti quei beni o diritti aventi un'utilità economica valutabile per le parti, siano essi beni mobili, immobili, partecipazioni ovvero diritti aventi comunque un valore economico, tuttavia, per le s.p.a. vige il principio secondo cui non possono essere conferite prestazioni d'opera e servizi (come espressamente precisato dall'art. 2342, ult. comma, c.c.), ed in generale per ogni tipo sociale è richiesto che il bene conferito possa poi far parte degli "elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica" (come recita l'art. 2464, comma 2, c.c. relativo specificamente alla s.r.l.), cioè sia iscrivibile nell'attivo di stato patrimoniale.

Le citate disposizioni non sono formalmente derogate in ipotesi di conferimento d'azienda (o di ramo d'azienda), la quale viene ricompresa, malgrado non sia iscrivibile come tale in bilancio, nella generale categoria dei beni in natura, data la possibilità (come nel caso della cessione d'azienda) di negozi che interessino unitariamente l'azienda od un suo ramo.

Deve rilevarsi tuttavia che, nel caso del conferimento d'azienda, essendone appunto oggetto un complesso unitario di beni e diritti, individuati in quanto organizzati, inerenti e strumentali all'attività d'impresa, vengono in realtà travolti i vincoli appena accennati per i conferimenti in s.p.a.

Tramite il conferimento d'azienda, infatti, esattamente come nella cessione d'azienda (ma con diretto effetto sulla formazione del capitale), viene trasferito ogni elemento valutabile economicamente, anche se non iscrivibile autonomamente in bilancio, inclusi i contratti in corso e l'avviamento, ossia la stessa capacità di reddito futuro. Ed in tal modo, anche a favore di una s.p.a. divengono di fatto conferibili prestazioni d'opera e servizi, senza neppure l'obbligo di specifica garanzia richiesto invece per la s.r.l..

Da quanto sinora esposto emerge anche ciò che differenzia in maniera sostanziale l'operazione in esame da quella di scissione (sia essa totale o parziale), relativa ai medesimi beni. La società scissa (ossia la società che trasferisce i beni, nella specie la propria azienda o un proprio ramo), non riceve alcun corrispettivo a fronte del trasferimento o della diminuzione del proprio patrimonio sociale, dal momento che le azioni o quote emesse dalla beneficiaria vengono assegnate non alla scissa medesima, ma direttamente ai suoi soci (od anche solo a parte degli stessi).

Il conferimento, in altre parole, diversamente da quanto avviene nella scissione per la scissa, è finalizzato a far partecipare direttamente il soggetto conferente (e solo indirettamente, quindi, i suoi soci) al contratto di società della conferitaria, con conseguente partecipazione dello stesso sia al rischio di impresa sia alla ripartizione degli utili (ed in genere alle distribuzioni ai soci) derivanti dall'esercizio dell'impresa della conferitaria medesima.

L'operazione di conferimento dell'intera azienda o di un suo ramo può essere motivata, talora anche congiuntamente, da svariate ragioni, connesse a più ampi programmi organizzativi, o limitate a immediati scopi di natura finanziaria, fiscale, o di semplice miglioramento dell'immagine (per quanto riguarda i dati economico-patrimoniali o la struttura aziendale).

Si possono così menzionare, tra i possibili fini : -gestire problematiche di decentramento di compiti e decisioni miranti ad ottenere un miglioramento dell'organizzazione aziendale, con conseguente risparmio dei costi e ottenimento di altri vantaggi connessi alle ridotte dimensioni aziendali; – diversificare gli investimenti o esternalizzare attività già svolte internamente alla società; – fruire di benefici di carattere fiscale, specialmente in periodi di inflazione ed in presenza di disposizioni che consentano con il conferimento di procedere ad una rivalutazione dei beni aziendali senza oneri tributari aggiuntivi o comunque con un regime agevolato; – adeguare, a meri fini bilancistici (di regola, in presenza di perdite economiche), i valori contabili ai valori economici (previa loro “oggettivazione” tramite la stima dell'esperto), eventualmente, ove possibile, con contemporanea adozione dei principi contabili internazionali; – riorganizzare gli assetti e strutture societarie, trasformando in società controllate alcune attività già gestite come divisioni interne; – realizzare, in prospettiva, una successiva cessione della partecipazione.

Le predette finalità, ed altre ancora, possono essere raggiunte, come è evidente, anche con operazioni simili a quella di conferimento d'azienda (o ramo d'azienda), in particolare con la scissione societaria, con la cessione d'azienda o di partecipazioni di controllo, ovvero in taluni casi addirittura con la fusione.

Tuttavia, spesso queste ultime operazioni si rivelano più onerose del conferimento, ovvero non idonee ad ottenere talune specifiche finalità: ad esempio, la formazione di un gruppo o la maggior articolazione di un gruppo preesistente, sotto il controllo della società conferente; oppure, la allocazione in una “good company” delle attività destinate ad agevolare la liquidazione fallimentare od a consentire il risanamento di un'azienda in crisi. Rammentiamo al proposito quanto prevede espressamente l'attuale normativa fallimentare.

Si deve anche ricordare che nella prassi spesso il conferimento d'azienda (ma non di ramo aziendale, se non previa sua scissione) ha come alternativa il

conferimento di partecipazioni (di regola totalitarie): ciò in quanto la società titolare dell'azienda è già inclusa, quale subsidiary, in un gruppo, e per la conferitaria sotto il profilo economico è indifferente ricevere l'azienda piuttosto che (dalla holding) il capitale della società che la possiede.

La sostanziale equipollenza con altre operazioni societarie lascia comprendere come mai, quando il conferimento viene utilizzato per separare un ramo aziendale, nella terminologia corrente venga spesso accomunato, sotto il nome di "scorporo", con la cessione o la scissione di un ramo aziendale, ed il termine "scorporo" sia al contempo non raramente utilizzato per indicare la cessione, il conferimento o la scissione aventi ad oggetto una partecipazione di controllo in una società operativa già integrata nel gruppo, visto come un'unica realtà aziendale.

Per quanto riguarda la natura giuridica dell'operazione di conferimento in natura (rivesta o meno la forma di conferimento d'azienda, o di un suo ramo), si deve segnalare l'esistenza di due contrapposte teorie, alle quali fanno riscontro soluzioni differenziate a diversi problemi operativi (ad es. in tema di responsabilità verso i terzi e di rappresentazione contabile).

Una prima teoria ritiene prevalente l'aspetto dello scambio e, perciò, assimila tale operazione ad una compravendita o ad una permuta, ossia ad un contratto di scambio tra proprietà dei beni aziendali della conferente e azioni rappresentative della qualità di socio della conferitaria.

Una seconda teoria, invece, ne evidenzia l'aspetto associativo e, quindi, assimila il conferimento (soprattutto, di azienda) ad un contratto con comunione di scopo tra la conferitaria, o tra gli altri soci della conferitaria, e la conferente, in grado di determinare una modifica dell'originario contratto di società, se la conferitaria è preesistente, ovvero di perfezionare il contratto di società, se la conferitaria è di nuova costituzione.

La prima teoria (di scambio o permutativa) in realtà identifica come ipotesi tipica il conferimento in sede di aumento di capitale sociale, mentre la seconda (associativa) sembra riferirsi principalmente al conferimento nel momento della costituzione della società. Al riguardo, in considerazione anche dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 2342 c.c. alle norme sulla vendita, e della maggior rilevanza (come già segnalato) del conferimento in società preesistente, si deve ritenere più corretto assimilare il conferimento ad una compravendita o ad una permuta, con conseguente diretta applicazione delle norme sulla cessione d'azienda per quanto riguarda il passaggio di contratti, debiti, crediti e garanzie (artt. 2558-2560 c.c.) e rapporti di lavoro (art. 2112 c.c.) 18 .

Il dibattito sulla natura giuridica del conferimento, in ogni caso, ha perso molto del suo rilievo, tendendosi sempre più ad evitare delle generalizzazioni e adottare piuttosto, nella soluzione dei diversi problemi applicativi, un approccio aperto ad un ventaglio di risposte.

Restano così perlopiù disattese le istanze a tener semmai conto della funzione economica svolta dall'operazione societaria nel singolo caso, e convergere con le scelte imposte dai principi contabili internazionali.

L'operazione di conferimento in generale è disciplinata nel nostro ordinamento da diverse disposizioni del codice civile del 1942; ulteriori adempimenti, soprattutto di natura pubblicitaria, sono poi prescritti da leggi speciali, quali, in particolare, il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), con riferimento alle società con azioni quotate in mercati regolamentati. Il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante la "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366", ha rivisto significativamente le norme in materia di conferimenti nelle società di capitali al fine di introdurre delle semplificazioni, soprattutto con riferimento alle operazioni di conferimento in natura o di crediti in società a responsabilità limitata, nonché allo scopo di recepire principi già affermati dalla giurisprudenza.

Per quanto concerne le innovazioni intervenute, con la Riforma si è riconosciuta la facoltà, analogamente a quanto già previsto per le società a responsabilità limitata, di costituire società per azioni con socio unico secondo l'art. 2328, comma 1, c.c., "La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale". Inoltre, per entrambi i tipi di società, si è ora consentito che socio unico sia anche una persona giuridica ed il medesimo soggetto detenga liberamente partecipazioni in più società unipersonali; in entrambi i casi, senza che venga meno il regime di responsabilità limitata.

Le menzionate innovazioni, per quanto concerne i conferimenti, hanno apparentemente riguardato solo quelli in denaro, di cui all'art. 2342 c.c. per le s.p.a. e 2464 per la s.r.l., all'opposto, esse interessano direttamente anche il conferimento in natura, e specificamente d'azienda, in quanto consentono di procedere in modo più spedito e lineare a scorpori a favore di società già detenute dalla società conferente o costituite ad hoc (appunto, con atto unilaterale).

Anche l'art. 2343 c.c. ha subito rilevanti modifiche per effetto del d.lgs. n. 6/2003. Innanzitutto, la Riforma ha eliminato l'obbligo di indicare specificamente, per i beni oggetto di conferimento, "il valore a ciascuno di essi attribuito" (legittimando così una più estesa gamma di criteri di valutazione); inoltre, il controllo della stima va ora fatto dagli amministratori.

LA LIQUIDAZIONE

La liquidazione di una società, in senso generale, costituisce la fase finale della vita aziendale, essa è la conseguenza del verificarsi di alcune cause di scioglimento.

Differente e ben distinta, dalla liquidazione cosiddetta “forzata” o “giudiziaria” o “concorsuale”, disposta dall’autorità giudiziaria, è un altro tipo di liquidazione “la liquidazione volontaria”, definita anche “ordinaria”, essa è regolata dal codice civile e consta di tre fasi: scioglimento; liquidazione; estinzione.

Durante la fase di liquidazione, la normale attività dell’impresa entra in una fase di “sospensione”, e ci si attiva precipuamente a commutare in denaro gli elementi patrimoniali che risultano attivi esaminando i bilanci, verranno poi azzerate le passività, e solo in seguito ed eventualmente, si dividerà ciò che resta dalla procedura di liquidazione, ai soci.

All’atto della messa in liquidazione viene anche individuato il Liquidatore, egli è il “dominus” della liquidazione stessa colui che gestisce l’intera fase di liquidazione.

Esaminiamo a questo punto le cause di scioglimento nei vari tipi di società.

L’art. 2308 del codice civile menziona le cause di scioglimento delle società in nome collettivo, scioglimento a cui ricordiamo, non consegue automaticamente l’estinzione (Cass. Civ. sez III n. 12114/06), esse da codice risultano essere: decorso del termine, conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; volontà unanime dei soci, mancanza della pluralità dei soci qualora nel termine semestrale la stessa pluralità non venga ricostituita.

Anche il contratto sociale può prevedere alcune cause di scioglimento tra cui un provvedimento dell’autorità nei casi stabiliti dalla legge e dichiarazione di fallimento.

Dello scioglimento delle società in accomandita semplice se ne occupa l’art. 2323 c.c., il quale per le cause, pone un rinvio a tutte quelle previste e regolate dall’art. 2308 c.c. il quale recita testualmente: *La società si scioglie oltre che per le cause previste nell’articolo 2308, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia*

stato sostituito il socio che è venuto meno. Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente, gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.

C'è da sottolineare che qualora l'unico socio accomandatario venga giudizialmente privato della facoltà di amministrare, non si potrà invocare l'applicazione di questo secondo comma analogicamente, poiché l'accomandatario non viene meno, ma al contrario, continua a comparire nella compagine sociale, ragion per cui lo scioglimento sarà da imputarsi all'impossibilità di funzionamento della società stessa (Cass. Civ. sez. In. 12732/92).

L' art. 2484 del c.c. (articolo interamente sostituito dall' art. 4 del D.lgs n.6/03) regola lo scioglimento delle società di capitali, esse si sciolgono per: decorso del termine, conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (a meno che l'assemblea non deliberi alcune modifiche statutarie), impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea, riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, impossibilità di rimborsare il socio/i receduto/i, deliberazione dell'assemblea, altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, dichiarazione di fallimento.

La causa di scioglimento, deve essere accertata e validata in una dichiarazione, che gli amministratori devono depositare senza indugio al Registro delle Imprese, da tale data di iscrizione, decorre la procedura di liquidazione, qualora lo stesso scioglimento viene deliberato dall'assemblea, essa decorre dall'iscrizione della relativa delibera nel Registro delle Imprese, invece se è regolato direttamente dallo statuto o dall'atto costitutivo, sarà direttamente tale fonte a regolare le competenze per l'accertamento della causa di scioglimento e per l'iscrizione al Registro delle Imprese.

Gli amministratori che non dovessero depositare presso il Registro delle Imprese, la dichiarazione che accerta la causa di scioglimento della società, o dovessero depositarla con estremo ritardo, rispondono personalmente ed in modo solidale per i danni causati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, tenuto presente che in caso di omissione degli amministratori, i singoli soci o i sindaci posso presentare un'istanza al Tribunale, che con decreto, anch'esso rigorosamente da iscriversi al Registro delle Imprese, accerterà il reale verificarsi della causa di scioglimento.

Gli amministratori, durante la fase di liquidazione, gestiscono la società al solo scopo di salvaguardare l'integrità del patrimonio sociale e rispondono personalmente e solidalmente dei danni causati ai soci, ai creditori sociali ed ai

terzi, in caso di violazione di tale prescrizione, il limite temporale del loro operato è rappresentato dal passaggio delle consegne ai liquidatori

Nelle società di capitali La nomina dei liquidatori normalmente è riservata all'assemblea dei soci, viene richiesta la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie delle società stesse.

L'assemblea che nomina i liquidatori è contestualmente tenuta a deliberare sul numero dei liquidatori, regole di funzionamento del collegio dei liquidatori se sono più di uno, nominativo/i del/i liquidatore/i, con pedissequa indicazione di quelli che hanno la rappresentanza della società, criteri di svolgimento della liquidazione, con particolare riguardo ai poteri dei liquidatori in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda o di singoli beni o diritti, atti tutti necessari per conservare al meglio il valore dell'impresa o di singoli beni, in funzione del loro realizzo (per es. con la continuazione temporanea dell'attività al fine della conservazione di particolari beni).

Sarà potere di ciascun socio, amministratore o sindaco, presentare istanza al Tribunale, affinché lo stesso con proprio decreto, nomini i liquidatori e ne determini i poteri e le regole di gestione, qualora gli amministratori non provvedano a convocare l'assemblea per la nomina dei liquidatori o se la stessa non si costituisce o non è in grado di deliberare.

Parimenti alla nomina, anche la revoca dei liquidatori viene disposta dall'assemblea dei soci, con la stessa maggioranza prevista per la loro nomina o è decisa dal tribunale, quando sussiste una giusta causa, il tutto su istanza dei soci, dei sindaci o d' ufficio dal pubblico ministero.

Ai liquidatori devono essere necessariamente consegnati dagli amministratori, (art. 2277 c.c.), affinché possano correttamente espletare il loro incarico tutti i beni ed i documenti sociali, un rendiconto relativo al periodo intercorrente fra l'ultimo bilancio della società e la data della liquidazione (per la porzione di anno compresa fra l'inizio dell'esercizio sociale e la data della messa in stato di liquidazione).

Circa le società di capitali, pur essendo simili a quelle previste per le società di persone, le regole per il passaggio di consegne dagli amministratori ai liquidatori, per le prime l'assemblea straordinaria può limitare e regolare in modo più stringente i poteri degli amministratori. La delibera che prescrive le limitazioni, andrà depositata entro 30 giorni, in copia autentica presso il registro delle imprese così le stesse saranno rese note ai terzi.

In particolare, nelle società di Capitali, gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i libri sociali, la situazione contabile, riferita alla data di

effettivo scioglimento, un rendiconto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato e fino alla data di effetto dello scioglimento della società.

Gli amministratori ed i liquidatori si cureranno di sottoscrivere un verbale da cui risulti la consegna.

I liquidatori dal canto loro devono prendere in carico i documenti ed i libri sociali, devono richiedere ai soci i versamenti ancora dovuti e qualora i fondi non risultino sufficienti al pagamento dei debiti sociali dovranno astenersi dal ripartire acconti ai soci, salvo che dai bilanci risulti in modo inequivocabile che la ripartizione non intacca le disponibilità necessarie al pagamento di tutti i debiti della società, devono rappresentare la società anche in giudizio ed adempiere ai loro doveri con professionalità e diligenza.

I liquidatori risponderanno personalmente e solidalmente dei danni eventualmente causati alla società, ai soci ed ai creditori sociali per inadempimento dei loro doveri a seguito comportamenti messi in atto con dolo o colpa grave.

I liquidatori dovranno predisporre il bilancio annuale di esercizio, se la liquidazione dovesse superare l'anno, il bilancio annuale deve essere accompagnato dalle normali relazioni (relazione dei liquidatori in sostituzione di quelle degli amministratori e relazione del collegio sindacale) esso deve essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione nei normali termini di 120 giorni e comprendere sia il periodo antecedente la messa in liquidazione, sia quello successivo, almeno per il primo anno di liquidazione.

Nella nota integrativa allegata al primo bilancio, i liquidatori devono indicare le variazioni dei criteri di valutazione, rispetto a quelli adottati dagli amministratori nell'ultimo bilancio approvato, le ragioni di tali variazioni, le conseguenze delle variazioni stesse (aumento / riduzione dei valori di bilancio).

Sempre unitamente alla nota integrativa, dovrà essere redatto anche un apposito bilancio unicamente a fini fiscali (è sufficiente un conto economico), riferito alla data di messa in liquidazione e per il periodo precedente l'inizio della liquidazione, unitamente alla dichiarazione dei redditi per tale sotto-periodo, ed un ulteriore bilancio, sempre e solo ai fini fiscali (o un conto economico) per la seconda frazione di esercizio (dalla messa in liquidazione fino alla fine dell'esercizio) e la dichiarazione dei redditi per tale secondo sotto-periodo.

Se per 3 anni consecutivi non si deposita il bilancio di esercizio nella fase di liquidazione, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese.

I liquidatori devono illustrare l'andamento della liquidazione, le prospettive ed i tempi necessari per il completamento della stessa, solo in caso di obbligo di relazione da allegare al bilancio, della liquidazione, i principi ed i criteri usati per la sua realizzazione.

Nel caso di prosecuzione dell'attività d'impresa in sede di liquidazione, i liquidatori devono indicare nella loro relazione le ragioni e le prospettive della continuazione dell'attività ed illustrare nella nota integrativa i criteri ed i motivi di valutazione adottati.

Al termine delle operazioni di liquidazione devono essere redatti il bilancio finale di liquidazione, ed il piano di riparto a favore dei soci, il bilancio finale di liquidazione, in particolare, è un resoconto sintetico con il quale i liquidatori espongono: i ricavi conseguiti dalle vendite dei vari beni sociali, i pagamenti effettuati per l'estinzione delle varie passività, i pagamenti effettuati per il compenso a favore dei liquidatori. Una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese (art. 2495 c.c.) a cui segue l'estinzione della società posta in liquidazione.

Sulla base testuale del nuovo articolo 2495 c.c. si ritiene ininfluenza l'esistenza o meno di rapporti pendenti ai fini dell'estinzione della società, essa seguirà comunque ed inderogabilmente, alla cancellazione dal Registro delle Imprese e per le cancellazioni annotate prima del 1/1/2004, l'effetto estintivo si produrrà dall'entrata in vigore della riforma (Cas. 4060 e 4061/2010).

Gli ermellini precisano altresì che per i giudizi in cui è parte la società estinta, la legittimazione processuale ai soci, quali successori a titolo universale, avviene in base all'applicazione dell'art.110 c.p.c. (Cass. civ. 7676/2012 e n. 9110/2012).

Rispetto ai rapporti passivi, ancora in capo alla società estinta, gli stessi a norma e per l'effetto del novellato art. 2495 si trasferiscono ai soci, che ne rispondono unicamente nei limiti di quanto da loro riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, per cui, ne risponderanno oltre i suddetti limiti solo se trattasi di soci illimitatamente responsabili, altrimenti le stesse passività si estingueranno con l'estinguersi della società (Cass SU 12 marzo 2013 n. 6070).